

STATUTO

Art. 1 – Denominazione.

È corrente l'Associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di **“GRAN PRIORATO D'ITALIA ORDINE SOVRANO OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME CAVALIERI DI MALTA”** anche abbreviata in **“S.H.O.S.J. Italia”**.

In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. L'Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che verranno stabilite con apposito decreto, così come indicato nel decreto legislativo n. 117/2017.

Art. 2 – Principi e scopo. Oggetto sociale e attività istituzionali

Principi e scopo

1. L'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dal D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Essa è un'Associazione senza fini di lucro, apolitica, apartitica e di ispirazione cristiana.

2. In particolare, l'Associazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, cattolico religiose, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di servizi di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

3. L'Associazione si finanzia con quote sociali, erogazioni liberali, donazioni, legati testamentari, sponsorizzazioni e svolgendo iniziative legittime che non siano in contrasto con lo scopo e lo spirito dell'Associazione.

4. L'Associazione deve mantenere un registro in forma scritta ed anche elettronica dei donatori, ed un rendiconto accurato di tutti i finanziamenti ricevuti, qualunque forma abbiano.

5. L'Associazione stimola il *fundraising*, il volontariato e la formazione teorica e pratica di chiunque voglia impegnarsi, anche saltuariamente, nelle attività svolte dall'Associazione.

6. In attesa dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e nell'eventualità in cui venga richiesta ed ottenuta l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, la denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata, anche senza ulteriori formalità, con l'indicazione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" (o con l'acronimo ONLUS), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

In tale eventualità, l'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS", fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. Dopodiché l'Associazione avvierà le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso, adottando, a seguito di iscrizione nel Registro, l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

7. L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

8. L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi:

- a) esclusivo perseguimento di finalità civiche, cattolico religione solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- b) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale e attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10, c. 1, D. Lgs. 460/1997 (sino a quando applicabile) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; con la piena operatività del Registro Unico del Terzo Settore potrà poi svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria, istituzionale (e di quelle ad essa direttamente connesse) ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- e) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del

Terzo settore;

f) obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

h) I contenuti e l'effettiva struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, e trasparenza al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Oggetto sociale e attività istituzionali

1. L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, cattolico religiose, solidaristiche e di utilità sociale, si propone di organizzare e gestire attività culturali, artistiche, religiose o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di ispirazione anche umanitaria; si propone altresì di sostenere associazioni, congregazioni, fratellanze cattolico religiose anche di diritto Pontificio e Canonico.

.2. In particolare l'Associazione si propone questi obiettivi, cioè di:

- organizzare e gestire attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi

a sostegno di persone svantaggiate;

- divulgare la conoscenza della carità Cristiana, nella quale è riposta la pienezza della vita, adottando il Motto dell'Ordine "UT UNUM SINT";
- promuovere iniziative per la formazione degli associati (confratelli) in campo cattolico religioso e culturale tramite raduni, discorsi e funzioni;
- dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, in particolare nelle feste tradizionali;
- promuovere lo stile di vita che aiuti i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana;
- promuovere iniziative atte allo studio della storia medioevale, moderna e contemporanea, del diritto feudale e nobiliare, della storia della Chiesa, degli ordini cavallereschi e le ricerche araldiche;
- organizzare, gestire e partecipare a investiture in luoghi di culto oppure altrove secondo le tradizioni antiche Cavalleresche dell'Ordine di appartenenza

3. Si propone altresì:

- di organizzare e gestire attività di interesse sociale, culturale e cattolico religioso.

4. L'Associazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, si propone di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in attesa dell'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale, nel rispetto dei limiti stabiliti dal previgente D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

La scelta circa l'individuazione delle suindicate attività secondarie dovranno essere individuate con apposito provvedimento adottato da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà inoltre acquistare beni mobili ed immobili per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

5. L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, al fine di reperire i fondi necessari per gli scopi statutari, si propone di organizzare raccolte fondi nel corso delle campagne di sensibilizzazione.

Nel perseguire i suoi scopi, l'Associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

6. L'Associazione può aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano scopi analoghi.

Art. 2-BIS – Marchio dell'ordine e suo utilizzo

L'Associazione utilizza un proprio marchio individuato nell'allegato A) al presente Statuto.

Solo l'Associazione ed i suoi Soci hanno il diritto di utilizzare il marchio, previa autorizzazione del Gran Priore Presidente.

I Soci sono obbligati ad informare il Consiglio Direttivo dell'Associazione di ogni uso non autorizzato o improprio del marchio dell'Associazione.

L'utilizzo non autorizzato del marchio da parte di un associato comporterà per lo stesso la sanzione di € 10.000,00 (diecimila/00).

Tutti i diritti e i privilegi per l'uso del suddetto marchio verrà meno a qualsiasi titolo, al momento della cessazione dell'appartenenza all'Associazione.

Art. 3 – Sede

a) L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Castel San Pietro Terme (BO) – Via Emilia Ponente n. 6322.

b) Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

Art. 4 – Durata e Scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà soltanto:

a) quando lo scopo è stato raggiunto dichiarato e votato unanimemente in assemblea generale dei soci e con approvazione formale del Priore di Bologna;

b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c., dietro notifica ufficiale in iscritto del Comitato di Direzione ai soci della Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa e prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, il patrimonio residuo, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, sarà devoluto ad altra organizzazione volontaria e non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione del patrimonio residuo seguirà le indicazioni e le procedure di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 5 – Soci

1. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

2. Possono diventare soci tutti coloro che, essendo persone fisiche di età maggiore, siano invitati dal Gran Priore del Gran Priorato d'Italia Ordine Sovrano Ospedaliero Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta (S.H.O.S.J), essendo persone che ne condividono gli scopi, diritti ed obblighi dell'Associazione, di denominazione Cristiana.

3. I Soci, tramite una investitura secondo il rito cavalleresco, aderiscono primariamente all'Ordine come Cavalieri o Dame, oppure come fratelli o sorelle postulanti, e se così collocati all'Associazione, una volta approvati dal Gran Priore ed il suo Consiglio Direttivo.

4. L'adesione di ogni Socio deve essere volontaria e senza alcuna pressione, con versamento della relativa quota sociale.

La quota di iscrizione all'associazione è fissata in euro 2.000,00 (duemila/00) per il primo anno; per i successivi è fissata in euro 200,00 (duecento/00).

Detti importi possono essere modificati con provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

5. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

6. Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

7. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa

espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

8. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

9. Non possono fare parte dell'Associazione le persone destinatarie di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure legali di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa italiana.

10- Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le quote associative non sono trasmissibili.

11. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

12. La qualifica di Socio si perde per:

- recesso;
- decesso;
- radiazione (*vedi il sotto-paragrafo 16*);
- disrispetto verso i capi dell'Ordine o alle Regole della Associazione;
- ripetuta assenza dalle funzioni ufficiali (3) e/o delle attività della Associazione;
- ripetuta mancanza di versamento (2) della quota annua.

13. La qualità di socio non è trasmissibile.

14. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.

15. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio direttivo ed effettivamente sostenute.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata A.R. al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

16. Radiazione: La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

-- Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 6 – Diritti e Doveri degli associati.

1. I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il 15 febbraio di ogni anno.

2. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

3. L'Associazione può intrattenere rapporti di lavoro e/o di collaborazione professionale retribuita anche ricorrendo ai propri associati.

4 Chi intende proporre all'Associazione l'ammissione di un nuovo socio deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo, contenente i dati identificativi e la dichiarazione che la persona proposta ha tutte le qualità per essere candidato, le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento, o rigettando la domanda oppure accettandola, e raccomandare il Candidato all'atto di riconoscimento dell'Ordine. Una volta accettato il Candidato sarà incluso nella Lista dei Postulanti per l'eventuale Investitura.

5. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. E' obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo.

6. L'inosservanza di tale obbligo dà facoltà al Consiglio direttivo di escludere il socio. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale è subordinato all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto. Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal

pagamento della quota del relativo anno.

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

Art. 7 – Organi Sociali

A. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo

B. Le cariche associative sono a titolo gratuito.

Art. 8– L'Assemblea dei Soci.

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

3. Nelle assemblee dei soci deve essere presente la maggioranza dei

consiglieri in carica.

4. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci.

6. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro dei Soci l'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

7 L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea ordinaria delibera:

- le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dell'Organo di Controllo (se previsto);
- l'approvazione del rendiconto contabile-economico-finanziario di fine anno associativo;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto.

8. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria devono intercorrere almeno 24 ore.

9. L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

10. Tranne che per modificare lo Statuto e per sciogliere l'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria devono intercorrere almeno 24 ore.

11. L'Assemblea *straordinaria* delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto (vedi art. 18);
- sullo scioglimento dell'Associazione (vedi art. 19);
- sulla nomina del liquidatore.

12. Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo, alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, i soci che lo desiderino possono partecipare in via telematica purché siano identificabili con certezza.

13. Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle Decisioni

dell'Assemblea dei soci.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

a) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque (5) membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio Direttivo può essere composto da tre (3) a nove (9) membri, Le cariche più essenziali sono: Gran Priore-Presidente, Cancelliere-Vicepresidente, Ospedaliere con funzioni di Segretario Generale e Tesoriere.

b) Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque (5) anni e i suoi membri possono essere rieletti

c) I membri del consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso dal fondo amministrativo delle spese necessarie incorse; nella esecuzione della loro funzione. Le spese devono essere provate per ricevute fiscali.

d) Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti ed è presente il Gran Priore il quale è "ex officio" presidente del Consiglio Direttivo, e presiede le sedute. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

e) In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, dell'ufficiale del Consiglio Direttivo incaricato "ad hoc" tramite procura ossia 'proxy' firmata dal Gran Priore.

f) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente normalmente tramite messaggio (anche elettronico) del Cancelliere/Segretario, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti per ragioni urgenti.

g) Il Consiglio direttivo:

- i) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- ii) accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci;
- iii) determina le quote associative;
- iv) adotta provvedimenti disciplinari; come tutore dello Statuto e dei Regolamenti;
- v) compila il bilancio preventivo e il rendiconto contabile annuale;
- vii) compila eventuali Regolamenti (**detti anche "By-Laws"**) per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo essere stato portato a loro conoscenza,
- viii) cura gli affari di ordine amministrativo.
- h) Il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente e nomina il Segretario, il Tesoriere e le altre cariche che si rendessero necessarie.
- i) Il Vicepresidente deve essere un membro del Consiglio Direttivo, Segretario e Tesoriere possono anche essere semplici associati.
- j) Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla Assemblea Generale, dietro nomine per le cariche vacanti rispettive.
- k) I membri così eletti dureranno in carica fino scadenza del consiglio direttivo che li ha cooptati.
- n) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente *con delega*.
- n) Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo

Consiglio.

o) Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Cancelliere/Segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo.

p) Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo, i componenti che lo desiderino possono partecipare in via telematica alle riunioni del Consiglio Direttivo, purché essi siano identificabili con certezza.

Art. 10 – Il Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

a) Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

b) Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

c) Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

d) I compiti del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere sono dettagliati in apposito Regolamento.

e) Il Presidente e, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere (qualora eletti in seno al Consiglio direttivo) decadono con il Consiglio Direttivo stesso e sono rieleggibili.

Art. 11 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario ovvero al ricorrere dei requisiti previsti

dalla Legge.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di Controllo procede al controllo della correttezza della gestione delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 12 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi dei soci;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici;
- e) contributi da parte di Organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- g) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità di cui al presente statuto.

Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, introiti, donazioni, o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, *ed è fatto obbligo di impiegare i capitali, gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività caritatevoli, umanitari, o sociali o religiosi, nel senso degli scopi ed obiettivi elencati e descritti negli articoli due (2) e tre (3) di cui sopra.*

Art. 15 – Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate, attenendosi strettamente alle leggi vigenti in materia.

Art. 16 – Controversie

Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea dei soci. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori; salvo che ogni parte coinvolta nella controversia avrà il diritto di esprimersi di fronte ai soci conciliatori, ed al suo oppositore, i quali conciliatori devono finalmente trasmettere (a) un sunto di quanto sia successo tra le parti e (b) la loro decisione. Al Presidente del Consiglio Direttivo per qualsiasi ulteriore azione.

Art. 17 – Bilancio di esercizio e relazione di missione

1) L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2) Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione.

3) Il bilancio di esercizio e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale

4) Il *bilancio di esercizio* e la *relazione di missione* devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci.

5) La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Art. 18 – Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 19 – Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo oppure uno degli organi o da almeno dieci (10) associati. Le relative deliberazioni riguardanti modifiche allo statuto o ai regolamenti, sono discusse ed approvate tramite voto dei soci dall'Assemblea Straordinaria. Per la modifica dell'articolo due (2) e tre (3) dello Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e delibera con la maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto.

Art. 20 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati regolarmente iscritti. Però, i soci che non siano in regola con le contribuzioni statutarie non avranno diritto al voto nelle Assemblee, ed il Tesoriere può intervenire in questi casi, informando il Presidente. Però la loro presenza può contribuire al conteggio di 'presenze' in merito al "quorum".

2. In caso di mancato raggiungimento dei **quorum** di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.

In se

pres

3. Il

prim

resic

orga

salvo

cons

Assc

A se

devc


settc

Per

vigei

appr

117.



dei

ne,

che

ltra

ne,

iga

ltra

la

rzo

alle

re,

n.